

ALLEGATO "A1"

"Progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale di una cava di argilla sita in Regione Gerbole nei Comuni di San Giorgio Canavese e Foglizzo (TO)"

***COMUNI DI SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
E FOGLIZZO (TO)***

**PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED
IL RECUPERO AMBIENTALE**

PROPONENTE: Toppetti2 S.p.A.

0. ELABORATI PROGETTUALI

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati:

Relazioni progettuali

- Elenco autorizzazioni e pareri da acquisire (giugno 2008)
- Relazione Tecnica (giugno 2008)
- Allegati (giugno 2008)
- Integrazioni (aprile 2009)
- Studio di Impatto Ambientale. Sintesi in linguaggio non tecnico (giugno 2008)
- Studio di Impatto Ambientale. Quadro programmatico (giugno 2008)
- Studio di Impatto Ambientale. Quadro progettuale (giugno 2008)
- Studio di Impatto Ambientale. Quadro ambientale (giugno 2008)
- Relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12.12.2005 (giugno 2008)

Tavole

- Tavola 1: Planimetria catastale (aprile 2009)
- Tavola 2: Planimetria all'esaurimento delle autorizzazioni in vigore (aprile 2009)
- Tavola 3: Planimetria di progetto – lotto 1 (aprile 2009)
- Tavola 4: Planimetria di progetto – lotto 2 (aprile 2009)
- Tavola 5: Planimetria di progetto – configurazione finale di scavo (aprile 2009)
- Tavola 6: Planimetria di progetto – configurazione finale di scavo in caso di deroga ex D.P.R. 128/59 (aprile 2009)
- Tavola 7: Sezioni di coltivazione A-A, B-B, C-C, D-D (aprile 2009)
- Tavola 8: Planimetria di recupero ambientale e regimazione delle acque (aprile 2009)
- Tavola 9: Planimetria di recupero ambientale e regimazione delle acque in caso di deroga ex D.P.R. 128/59 (aprile 2009)
- Tavola 10: Sezioni di recupero ambientale A-A, B-B, C-C, D-D (aprile 2009)
- Tavola 11: Sezioni di recupero ambientale A-A, B-B, C-C, D-D in caso di deroga ex D.P.R. 128/59 (aprile 2009)
- Tavola 14: Planimetria del cronoprogramma (aprile 2009)
- Tavola 15: Planimetria di progetto: posizionamento terreno di scotico, piste di accesso, viabilità esistente (aprile 2009)
- Tavola 16: Sezioni 1-1 e 2-2. Realizzazione tubi di by-pass A e B (aprile 2009)

PRESCRIZIONI PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Prima dell'autorizzazione comunale la Ditta dovrà presentare alla Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva ed ai Comuni di San Giorgio Canavese e Foglizzo il Piano di gestione dei rifiuti da estrazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.117/08. In particolare, lo stoccaggio degli eventuali scarti dell'attività estrattiva e del terreno vegetale di scotico dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate in planimetria (Tavola 15 aprile 2009);
 - avvenire in cumuli di cui venga progettata: altezza, volumetria massima, pendenza e stabilità,
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti,
 - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
 - per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo inferiore ai tre anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno.
2. Prima dell'inizio del rilascio autorizzazione devono essere presentate ai Comuni di San Giorgio Canavese e Foglizzo, al Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive della Provincia di Torino i seguenti approfondimenti/elaborati/relazioni:
 - previsione sul lotto 1, nell'ambito della realizzazione del canale di adduzione e di troppo pieno, di una fascia di rispetto di 20 m dal rio Denoglia, che potrà essere scavata solo nel momento in cui il bacino di laminazione nella cava SATAP verrà ultimato. Il Comune di Foglizzo, in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r.69/78, dovrà concordare eventuali soluzioni tecniche, opportunamente dimensionate, che impediscano comunque al bacino di laminazione di funzionare fino al completamento della coltivazione della cava SATAP;
 - modalità di gestione delle acque di ruscellamento, durante la fase di scavo del lotto 1 e del lotto 2, nel caso in cui il bacino di laminazione non fosse ancora realizzato. Il Comune di Foglizzo verifichi, prima del rilascio dell'autorizzazione alla cava Toppetti2, la capacità idraulica di raccolta delle acque della cava SATAP, considerando l'apporto della cava Toppetti2. Si richiede inoltre al Comune di Foglizzo di verificare le incongruenze, rilevate in sede di Conferenza dei Servizi, relativamente alle quote e alle modalità di deflusso delle acque del bacino di laminazione e di valutare la funzionalità dello scarico di troppopieno.

PRESCRIZIONI PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLTIVAZIONE

3. L'Amministrazione comunale verifichi la congruità della viabilità realizzata secondo la normativa vigente in materia.

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

4. L'Autorizzazione Comunale ai sensi della l.r. 69/78 dovrà essere rilasciata per un periodo massimo di **5 anni**, rinnovabili a seguito del contemporaneo rinnovo dell'autorizzazione ed D.lgs. 42/04.
5. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di San Giorgio Canavese e Foglizzo richiesti dalla Ditta istante e indicati nella Tavola 1 – aprile 2009.
6. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. n.128/1959.
7. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile.
8. Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 m dalla strada interpodereale esistente lungo il lato Nord ed Est della zona di ampliamento, a 20 m dall'elettrodotto ubicato lungo la strada, a 20 m dal rio Denoglia, a 50 m dal metanodotto, posizionato a Nord della strada interpodereale e ad essa parallelo, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n.128/1959.

9. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e alle Amministrazioni Comunali, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo.
10. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

PRESCRIZIONI TECNICHE

11. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino.
12. La coltivazione sia attuata procedendo per strisce successive nel rispetto delle distanze di salvaguardia e dei lotti previsti in progetto; la scopertura del terreno vegetale e i lavori di scavo devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale.
13. La volumetria massima estratta non superi i 271.230 m³ (a cui si aggiungono 73.000 m³ autorizzati nel corso della precedente autorizzazione, ancora da cavare, e 22.800 m³ di ghiaie e sabbie nel lotto 1) o, in alternativa, i 304.500 m³ in caso di scavo in deroga ex D.P.R.128/59.
14. Anche a seguito dell'entrata in vigore, in data 30.06.2009, del nuovo D.M. 14.01.2008 sulle norme tecniche per le costruzioni, le scarpate durante la coltivazione e le sponde del canale di adduzione dovranno presentare inclinazione non superiore a 20° sessagesimali e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati.
15. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante opportune canalette di raccolta, al fine anche di impedirne il ruscellamento all'interno dell'area di cava, dove lo strato di terreno filtrante risulterà ridotto.
16. Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo, inoltre dovrà essere garantita la funzionalità irrigua durante e dopo la coltivazione nei confronti dei fondi circostanti.
17. La direzione lavori verifichi, in ogni momento della coltivazione, che i lavori di scavo non creino problemi idraulici nei confronti della cava SATAP e della cava Toppetti2 stessa.
18. Venga posta particolare attenzione alla regimazione delle acque meteoriche superficiali, al fine di evitare che le frazioni argillose vengano veicolate nel reticolo idrico superficiale. Realizzare lungo le canalette di raccolta delle acque superficiali alcune vasche di sedimentazione da sottoporre a periodica pulizia.
19. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nelle Tavola n. 15 – aprile 2009;
20. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959.
21. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento.
22. La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere.
23. In particolare lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti avvenire in cumuli di altezza massima e inclinazione stabilite nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui al **punto 1**,

24. Per quanto riguarda il metanodotto:

- sulla fascia di rispetto dal metanodotto (20 m per parte in caso di deroga ex D.P.R. 128/59) ad esclusione delle piste di cantiere, non dovrà transitare alcun mezzo e non dovrà esserci alcun deposito di terreno agrario o di altri materiali;
- collocare ripartitori di carico in calcestruzzo armato, a copertura di tutta la larghezza della pista di cantiere con aggiunta di 2 m per parte;
- delimitare fisicamente la fascia di rispetto dal metanodotto, ad eccezione delle due piste di cantiere;
- rivestire le canalette superficiali in terra, nei tratti di attraversamento del metanodotto, con elementi prefabbricati in calcestruzzo per una lunghezza di almeno 10 m per parte;
- presentare uno specifico progetto a Snam Rete Gas inerente le piste di attraversamento del metanodotto, presentando sia planimetrie e sezioni di dettaglio che analisi di stabilità, prevedendo un sovraccarico di 1 t/m², in corrispondenza dell'intera fascia di rispetto, in quanto occorre considerare l'eventuale necessità di intervenire sul metanodotto con macchine operatrici;
- specificare il tipo di cautele che verranno adottate al fine di garantire, nella posa delle tubazioni un franco di rispetto di almeno 1.50 m dai sottoservizi, considerando eventuali scostamenti dalla direttrice principale;
- verificare la possibilità, nei limiti dei vincoli esistenti per la presenza del metanodotto e della linea elettrica, di porre a dimora alcuni arbusti lungo la fascia di rispetto.

PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE

- 25.** La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo nelle aree previste in progetto, e lo stesso venga reimpiegato in fase di recupero ambientale.
- 26.** Il terreno vegetale accantonato dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 30 cm (misurata dopo assestamento).
- 27.** Al termine della coltivazione, l'area sia destinata ad usi agricoli e il terreno sia preparato per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto.
- 28.** Vengano eseguiti tutti gli interventi di inerbimento e rimboschimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate.
- 29.** Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomica forestale. Andrà effettuata la manutenzione, per almeno tre anni, del previsto impianto arboreo ed arbustivo e, negli anni successivi all'impianto, andrà effettuata la sostituzione delle fallanze, prevedendo un piano di monitoraggio dell'impianto di durata biennale, e un'irrigazione di soccorso qualora le condizioni meteorologiche lo richiedano. In corrispondenza del punto di impianto delle specie arboree ed arbustive, si consiglia di realizzare una buca con profondità maggiori di 30 cm, al fine di facilitare l'attecchimento della pianta.
- 30.** Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere.
- 31.** Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse.
- 32.** I lavori di recupero devono essere realizzati rigorosamente secondo le fasi previste e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava.
- 33.** Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

34. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **3 anni** dalla scadenza dell'autorizzazione.
35. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione.
36. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della l.r. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in **Euro 702.000**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al **punto b1** e **c1** delle prescrizioni generali.

MONITORAGGI

37. Si ritiene necessario prevedere un unico piano di monitoraggio, concordato tra la Ditta titolare di autorizzazione estrattiva e condiviso dal Dipartimento ARPA territorialmente competente, dove vengano individuate le componenti ambientali che necessitano di monitoraggio al fine di confermare le previsioni fatte nel SIA e di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
38. Sia eseguita in corso d'opera una valutazione, presso i ricettori, del clima acustico derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, in assenza ed in presenza delle lavorazioni di coltivazione, fornendo indicazioni sulla quantità e tipologia dei mezzi impiegati e sulla classe acustica attuale o prevista presso i ricettori individuati, in modo da poter verificare il rispetto del livello differenziale e dei limiti acustici normativi di riferimento. I risultati del suddetto monitoraggio siano presentati, all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, della Provincia di Torino.
39. Comunicare ad Arpa Piemonte ed al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino il giorno in cui avverrà il rilievo in campo delle operazioni eseguite per il monitoraggio, almeno 15 giorni in anticipo (via e-mail a: via.torino@arpa.piemonte.it) e di trasmettere in formato elettronico ad Arpa Piemonte sempre all'indirizzo e-mail precedente le comunicazioni, le relazioni e i rapporti di prova.
40. L'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri aerodisperse.

ADEMPIMENTI

41. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica; sia presentata inoltre una relazione in merito all'attività di riempimento: in particolare indicare il/i sito/i di provenienza, le caratteristiche e i quantitativi dei materiali conferiti.
42. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione la società esercente è tenuta ai sensi dell'art.18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune e Provincia.
43. La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
44. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
45. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione

e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.

46. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti relativi agli adempimenti e monitoraggi, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;
47. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;

ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

48. L'imprenditore, almeno **8 giorni** prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" (D.S.S.C.) da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Il D.S.S.C. deve essere inoltre presentato, prima dell'avvio delle relative attività, ogni qualvolta il titolare affidi ad imprese o a lavoratori autonomi lavori che prevedano l'interazione con le attività estrattive o anche solo lo stazionamento all'interno delle aree di cantiere.
49. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante.

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D. P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

- b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c)** In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:
- c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- d)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
- Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.
- e)** Al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.